

REGOLAMENTO

APPLICAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 79 del 22 dicembre 2007

INDICE

- art. 1 Oggetto del Regolamento
- art. 2 Soggetto attivo
- art. 3 Soggetti passivi
- art. 4 Criteri di calcolo dell'addizionale
- art. 5 Variazioni dell'aliquota
- art. 6 Esenzioni
- art. 7 Sanzioni e interessi
- art. 8 Esenzioni

art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché della vigente legislazione nazionale e regionale e del vigente Statuto comunale.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 296 del 27.12.2006.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale, come la legge 27/07/2000, n. 212 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Malnate, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Malnate, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

art. 5

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di **0,30 punti percentuali****.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. C) punto 2) – Legge 296/06.

**** aliquota stabilita dall'anno 2008 e riconfermata per gli anni successivi ****

art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile:

- inferiore a € 12.000,00 dall'anno 2008 all'anno 2011;

- inferiore a € 15.000,00 dall'anno 2012.

art. 7

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

art. 8

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2008.